



PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 50 del 10/03/2009

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento.....	5
TITOLO II - ENTRATE PROVINCIALI.....	5
Articolo 2 Definizione delle entrate.....	5
Articolo 3 Regolamenti per tipologie di entrate.....	5
Articolo 4 Aliquote, canoni, tariffe e prezzi.....	6
Articolo 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	6
TITOLO III - TUTELA DEL CONTRIBUENTE.....	6
Articolo 6 Rapporti con il contribuente ed informazione.....	6
Articolo 7 Conoscenza degli atti e semplificazione.....	7
Articolo 8 Chiarezza e motivazione degli atti.....	7
Articolo 9 Interpello del contribuente.....	7
TITOLO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE.....	8
Articolo 10 Forme di gestione delle entrate.....	8
Articolo 11 Soggetti responsabili.....	8
Articolo 12 Modalità di pagamento e rimborso.....	8
Articolo 13 Attività di verifica e di controllo.....	9
Articolo 14 Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria e determinazione interessi.....	10
Articolo 15 Poteri ispettivi.....	10
Articolo 16 Dilazioni di pagamento.....	10
Articolo 17 Sanzioni.....	11
TITOLO V - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE.....	12
Articolo 18 Forme di riscossione e formazione dei ruoli.....	12
Articolo 19 Abbandono del credito.....	13
TITOLO VI – ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI.....	13
Articolo 20 Tutela giudiziaria.....	13
Articolo 21 Autotutela.....	13
Articolo 22 Accertamento con adesione.....	14
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	14
Articolo 23 Concessionari della riscossione.....	14
Articolo 24 Disposizioni finali e transitorie.....	14
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	15
R.D. 21-12-1933 n. 1736 Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.....	15
Art. 45.....	15
Codice Civile (R.D. 16-03-1942, n. 262).....	15
Art. 1284 - Saggio degli interessi.....	15
L. 7-8-1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.....	15
Art. 3. Motivazione del provvedimento (10).....	15
Art. 18. Autocertificazione. (69).....	15
D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.....	16
Art. 11. Capacità di stare in giudizio.....	16
L. 23-12-1996 n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.....	16
Art. 3. Disposizioni in materia di entrata. Comma 133 lettera l).....	16
D.lgs. 19-6-1997 n. 218 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale 16	
Art.7. Atto di accertamento con adesione.....	16
D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.....	16
Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.....	17
Art. 54. Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici.....	17
L. 27-12-1997 n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.....	18

Art. 24. Disposizioni in materia di riscossione comma 39.....	18
Art. 50. Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.	18
L. 8-5-1998 n. 146 Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.	18
Art. 16. Crediti tributari di modesta entità.	18
D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129 (1). Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'articolo 16, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146	18
L. 13-5-1999 n. 133 Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.....	18
Art. 13. Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi.	18
L. 27-7-2000 n. 212 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.....	18
Art. 1. Principi generali.....	19
Art. 2. Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie.....	19
Art. 8. Tutela dell'integrità patrimoniale.	19
Art. 11. Interpello del contribuente.....	19
Art. 12. Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.	20
D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.....	20
Art. 27. Natura e ruolo.....	20
Art. 30. Convenzioni.	21
Art. 31. Consorzi.	21
Art. 32. Unioni di comuni.	21
Art. 42. Attribuzioni dei consigli.	21
Art. 117. Tariffe dei servizi.....	22
Art. 179. Accertamento.	22
Art. 201. Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario.....	23
L. 27-12-2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).	23
Art. 25. Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare.....	23
L. 27-12-2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).....	23
Art. 1, comma 161. Modalità e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza.....	23
Art. 1, comma 162. Requisiti minimi che devono possedere gli atti di accertamento d i tributi locali.....	23
Art. 1, comma 163. Termine per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi locali.....	23
Art. 1, comma 165. Misura degli interessi sui rimborsi di imposta.....	23
Art. 1, comma 168. Soglie minime per l'esigibilità dei tributi locali.....	24
L. 24-12-2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).....	24
Art. 1 - comma 265.....	24
D.L. 31-12-2007 n. 248 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.....	24
Art. 36. Disposizioni in materia di riscossione.....	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate provinciali, tributarie e patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nella legge. (*)
2. La disciplina regolamentare stabilisce, inoltre, competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e di quella tributaria in particolare, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto del contribuente.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e L. 27 luglio 2000 n.212

(*) art. 52 D.Lgs. 446 15 dicembre 1997

Riferimenti normativi pag. 16

TITOLO II - ENTRATE PROVINCIALI

Articolo 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie;
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso, compresi proventi e relativi accessori;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da somme spettanti alla Provincia per disposizioni di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.
2. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

Articolo 3

Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.
2. I regolamenti sono adottati e divengono efficaci nei termini previsti dalla normativa di legge vigente al momento della loro adozione.
3. I regolamenti che disciplinano entrate tributarie sono comunicati alle autorità competenti e resi pubblici con le modalità e i tempi stabiliti da leggi, regolamenti ed eventuali disposizioni ministeriali vigenti al momento della loro adozione.
4. I regolamenti inerenti le entrate tributarie non possono dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi (*).

(*) Art. 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Riferimenti normativi pag. 16

Articolo 4 **Aliquote, canoni, tariffe e prezzi**

1. Al Consiglio provinciale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta provinciale la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe e dei prezzi per la fruizione dei beni e servizi, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto stabilito dai regolamenti speciali o dalla legge.
3. Le deliberazioni di determinazione delle tariffe sono adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.(*)
4. Salvo diversa disposizione di legge e delle norme che disciplinano le singole entrate, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote, le tariffe e i prezzi in vigore. Le determinazioni della misura delle entrate aventi natura tributaria non possono avere effetto retroattivo.
5. Per le entrate proprie aventi natura non tributaria, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi allo svolgimento del servizio od attività correlata alla medesima entrata, la misura di quest'ultima può essere adeguata anche nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, l'incremento della misura applicata non ha effetto retroattivo. La rilevanza dell'incremento, non prevedibile al momento dell'adozione della deliberazione annuale di cui al precedente comma, deve essere adeguatamente comprovata da apposita relazione dal responsabile dell'entrata.
6. Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e prestazione di servizi sono determinate in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, secondo i criteri indicati dagli articoli 117 e 201, comma .4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

(*) Art. 54 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 -
Riferimenti normativi: pag. 17
art. 117 e 201 comma 4 del D.Lgs 267/00 18/08/2000
Riferimenti normativi: pag. 22-23

Articolo 5 **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio Provinciale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni in sede di adozione di ogni singolo regolamento, tenuto conto delle norme da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente o di cui all'articolo 4, le leggi dello Stato o della Regione stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente applicabile.

TITOLO III - TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Articolo 6 **Rapporti con il contribuente ed informazione**

1. I rapporti tra contribuente e Provincia sono improntati al principio della collaborazione e semplificazione, trasparenza e pubblicità
2. La Provincia assume idonee iniziative volte a consentire la piena ed agevole conoscenza delle disposizioni normative ed amministrative emanate dalla stessa in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) provinciale, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche, volte a consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita per i

contribuenti. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali

Articolo 7

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. In applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente, il responsabile dell'entrata deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
2. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il responsabile deve invitare il contribuente, tramite il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Nel caso di utilizzo del servizio postale, la Provincia e/o il contribuente devono utilizzare una raccomandata con avviso di ricevimento ovvero altro mezzo col quale è possibile desumere in modo certo la data di spedizione.

Articolo 8

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti della Provincia riguardanti le entrate sono motivati secondo quanto prescritto dalla normativa concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi.
2. Gli atti riguardanti le entrate tributarie della Provincia e gli atti dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. I richiami di disposizioni normative contenuti nei regolamenti si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative dei regolamenti tributari devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali, con provvedimento del Consiglio provinciale, in conformità alla normativa vigente, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica (*).

Articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Riferimenti normativi: pag. 15

Legge 27 luglio 2000 n. 212 artt. 1 e 2

(*) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 art. 42

Riferimenti normativi pag. 19-22

Articolo 9

Interpello del contribuente

1. In applicazione dello Statuto dei diritti del Contribuente, il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare la Provincia in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dalla Provincia stessa qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla loro corretta interpretazione.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito e l'interpretazione del contribuente ed essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
3. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente e deve essere fornita entro centoventi

giorni dalla data di ricezione.

4. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
5. Nel caso in cui la Provincia ritenga necessaria una variazione rispetto alla risposta di cui al comma 3, deve notificarlo al contribuente e tale nuova interpretazione vale dal periodo di imposta successivo a quello della notifica.
6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dalla Provincia entro il termine di cui al comma 3.
7. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile dell'entrata, entro quindici giorni dalla ricezione, rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma rimane sospeso fino alla ricezione della risposta del Ministero stesso o comunque fino al decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente l'interpello del contribuente. Il responsabile dell'entrata risponde all'interpello entro trenta giorni dalla ricezione del parere ministeriale o dalla scadenza dei centoventi giorni previsti dal citato articolo 11 (*).

(*) Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Riferimenti normativi pag. 19

TITOLO IV - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 10

Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate provinciali è esercitata nelle forme previste nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve corrispondere ai criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 11

Soggetti responsabili

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i Dirigenti dei diversi settori ai quali sono affidate con il Piano Esecutivo di Gestione le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal settore medesimo.
2. Il responsabile di cui al comma 1 cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo al Servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dalla legge (*)
3. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi il responsabile dell'entrata cura i rapporti con il concessionario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

(*) Articolo 179, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Riferimenti normativi pag. 23

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, e ai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, concernenti, rispettivamente, il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione

Articolo 12

Modalità di pagamento e rimborso

1. In via generale, fatte salve le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Provincia può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria provinciale;
 - b) versamento sui conti correnti postali intestati alla Provincia per specifiche entrate, ovvero sul conto corrente postale intestato alla Provincia - Servizio di Tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite Istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria provinciale;
 - d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e/o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso(*). L'accettazione dell'assegno è fatta con riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione (**);
 - e) carta di credito o altro strumento di pagamento di Istituto convenzionato con il tesoriere provinciale.
 - f) Pagamento on line e altra forma prevista dalla legge
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme sul conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesima.
 3. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
 4. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
 5. Il Servizio competente, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, procede all'esame della medesima e comunica l'accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.

(*) articolo 24, comma 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

Riferimenti normativi: pag. 18

(**) Articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736

Riferimenti normativi: pag. 15

Articolo 13 **Attività di verifica e di controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.(*).
3. In particolare i responsabili devono evitare qualsiasi diseconomia nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. I responsabili, quando sussistono dubbi circa l'effettivo adempimento, invitano il soggetto debitore a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni alla Provincia ovvero nelle forme associate previste dalla normativa (**).
6. La Giunta Provinciale, su proposta del responsabile dell'entrata, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
7. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta provinciale in sede

di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

(*) Legge 7 agosto 1990, n. 241

Riferimenti normativi: pag. 15-16

(**) Legge 18 agosto 2000, n. 267 articoli 27, 30, 31 e 32 e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Articolo 52, comma 5, lettera b)

Riferimenti normativi: pag. 20-21-22-16-17

Articolo 14

Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria e determinazione interessi

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti provinciali disciplinanti in maniera specifica i singoli tributi.
2. In particolare gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono comunicati ai destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme che disciplinano la notificazione degli atti tramite il servizio postale, posta certificata (PEC), notificazione effettuata dai messi provinciali o, in alternativa, con gli altri mezzi stabiliti dalla legge e, in ogni caso, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
4. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente, non di natura tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta indicazione del debito. La comunicazione al destinatario degli atti deve essere effettuata tramite notificazione o mediante raccomandata a/r.
5. Le spese postali e/o di notifica sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
6. I crediti liquidi ed esigibili derivanti da obbligazioni tributarie, così come per i crediti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, producono interessi di pieno diritto nella misura stabilita del tasso d'interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali, da applicarsi in ragione giornaliera .
7. Gli interessi sono applicati dalla data di scadenza del termine assegnato per il pagamento e sono riscossi unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite.

Art. 1, comma 161,162, 163 e 165 L. 296 del 27 dicembre 2006

Riferimenti normativi: pag. 23 – 24

art. 1284 Codice civile

Riferimenti normativi: pag. 15

art. 13 L. 13/05/99 n. 133

Riferimenti normativi: pag. 18

Articolo 15

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, la Provincia si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Articolo 16

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come per i debiti relativi

a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) durata massima di settantadue mesi o, relativamente ai debiti derivanti da indebiti retributivi o pensionistici, entro il periodo eventualmente più lungo per il quale si è protratta la corresponsione indebita degli emolumenti;
 - c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) applicazione degli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza nella misura del tasso legale; gli interessi sono applicati dalla data di scadenza del termine assegnato per il pagamento e sono riscossi unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite.
2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, salvo i casi di recupero crediti aventi ad oggetto indebiti retributivi o pensionistici.
 3. Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare risulti superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila), è necessaria la prestazione di idonea garanzia fideiussoria. Qualora sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata, la Provincia è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. (*) Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione ai debiti derivanti da indebiti retributivi o pensionistici.
 4. È fatta salva la concessione di una rateizzazione più favorevole al contribuente se espressamente prevista da disposizioni di legge o da regolamenti locali disciplinanti la singola entrata
 5. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla Provincia.
 6. Soggetto giuridico competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Dirigente responsabile delle singole entrate che provvede con apposita determinazione.

(*) Art. 8 comma 4 L. 212 del 27/07/2000
Riferimenti normativi: pag. 19

Articolo 17

Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono graduate con deliberazione di Giunta provinciale sulla base dei limiti minimi e massimi stabiliti dai regolamenti che disciplinano le singole entrate (*).
2. In assenza di deliberazione le sanzioni sono applicate nella misura minima prevista dalla norma. Nei casi di violazione più grave di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 472/97, la sanzione può essere aumentata fino alla metà dell'importo dal dirigente responsabile della gestione delle singole entrate, secondo quanto disposto dall'articolo 16 del citato decreto legislativo con proprio provvedimento debitamente motivato tenendo conto della gravità della violazione.
3. Qualora ricorrano circostanze eccezionali che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
4. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'ente, ancorché successivamente modificate dall'ente stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'ente.
5. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive

condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

(*) Articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

Riferimenti normativi: pag. 18

art. 3 L. 23/12/1996 n. 662

Riferimenti normativi: pag. 16

TITOLO V - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Articolo 18

Forme di riscossione e formazione dei ruoli

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene
 - a) secondo la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005 n.203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248
 - b) secondo la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n.602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. (**) L'atto di ingiunzione viene adottato dal dirigente responsabile dell'entrata o dal soggetto esterno nel caso di esternalizzazione della procedura coattiva.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile presenti idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura stabilita dalla normativa vigente**,le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile del Servizio Finanziario. I ruoli vengono compilati sulla base di elenchi predisposti dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate
4. Gli elenchi, di cui al comma precedente, corredati dalla documentazione o dalla attestazione del dirigente responsabile dell'entrata che ne comprova il titolo per la riscossione, sono trasmessi al Dirigente dei Servizi Finanziari, almeno 12 mesi prima della prescrizione del credito, e devono contenere:
 - i dati anagrafici completi dei debitori;
 - il codice fiscale dei debitori;
 - gli importi a fianco di ciascun debitore;
 - l'anno o il periodo di riferimento del credito;
 - l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è effettuata l'iscrizione a ruolo, nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica
5. Il Dirigente dei Servizi Finanziari provvede: alla formazione dei ruoli secondo tempi, procedure e criteri stabiliti dal decreto ministeriale 3 settembre 1999, n.321 e all'apposizione del visto di esecutività sui ruoli a' sensi articolo 52, quinto comma, lettera d), del decreto legislativo 15/12/97, n. 446
6. Le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato, nelle forme previste dal presente regolamento, per l'adempimento.
7. Le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza hanno inizio, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singola entrata, lo stesso giorno della notificazione degli atti medesimi.

(*) Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112

(**) D.L. 31/12/2007 n. 248 art. 36 comma 2

Riferimenti normativi: pag. 17

Articolo 19

Abbandono del credito

1. In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente (*) non si fa luogo al rimborso, né all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti relativi ai tributi provinciali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora la somma dovuta, per ciascun credito o ciascun rimborso, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo di Euro 17,00 (diciassette), salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti che disciplinano i singoli tributi.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel precedente comma, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero importo.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai crediti per tributi provinciali esigibili contestualmente ad altre somme che ne costituiscono la base imponibile, quali ad esempio le addizionali provinciali, il tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, prevenzione e igiene dell'ambiente, l'imposta sulle assicurazioni di responsabilità civile di conduzione autoveicoli.
5. L'abbandono è formalizzato con apposita dichiarazione, anche cumulativa, del responsabile della rispettiva entrata.
6. Non si procede alla riscossione di crediti di modesto ammontare di qualsiasi natura diversa da quella tributaria qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito comprensivo di sanzioni interessi e per ogni periodo di imposta non superi l'importo di euro 2 (due).

(*) Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129, concernente il regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'articolo 16, comma 2 della legge 8 maggio 1998, n. 146

Riferimenti normativi: pag. 24

(*) art. 16 L. 8/05/1998 n. 146

Riferimenti normativi: pag. 18

Legge 27 dicembre 2002 n. 289 art. 25

Riferimenti normativi: pag. 23

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 comma 168.

Riferimenti normativi: pag. 24

TITOLO VI – ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 20

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, qualora il servizio avvocatura dell'Ente non sia in grado di far fronte in termini quantitativi alle esigenze derivanti dall'attività contenziosa, la difesa in giudizio può essere affidata a professionisti esterni all'ente.
2. Nei procedimenti innanzi alle commissioni tributarie l'Amministrazione può stare in giudizio mediante il dirigente dei servizi finanziari o altro dipendente dallo stesso delegato. (*)

(*) D.L.D.Lgs. 546 del 31/12/1992 art. 11 comma 3

Riferimenti normativi: pag. 24

Articolo 21

Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del responsabile al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può riformare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio, la riforma di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;

- d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inopportunità di proseguire nella lite, il responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può riformare o annullare il provvedimento.
 4. Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il responsabile procede alla riforma o annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia applicazione o imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;
 - f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
 - g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente o presenza di evidenti errori materiali.

Articolo 22

Accertamento con adesione

1. Qualora siano compatibili si applicano alle entrate tributarie le norme dettate dal decreto legislativo 218/97 in materia di accertamento con adesione del contribuente.

Riferimenti normativi: pag. 17

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Concessionari della riscossione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

Articolo 24

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni previste nel regolamento approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 5/3187 del 26 gennaio 1999.
3. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua approvazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D. 21-12-1933 n. 1736

Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia

Capo VI - Del regresso per mancato pagamento

Art. 45

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati [50, 75] se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:

1. con atto autentico (protesto) [46, 48, 60, s., 78], oppure:
2. con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure:
3. con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.

Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.

Codice Civile (R.D. 16-03-1942, n. 262)

Art. 1284 - Saggio degli interessi.

1284. Saggio degli interessi.

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 3 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo [c.c. 1224, 1652, 1714, 1720, 1866, 1950] (1).

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura [c.c. 1825].

Gli interessi superiori alla misura legale [c.c. 1350, n. 13] devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale [c.c. 983, 1005, 1009, 1010, 1018, 1039] (2).

(1) Il saggio degli interessi legali - già fissato nella misura del dieci per cento in ragione di anno - è stato portato, a decorrere dal 1° gennaio 1997, al cinque per cento dall'art. 2, comma 185, L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito il presente comma, al 2,5 per cento dal D.M. 10 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 11 dicembre 1998, n. 289), a decorrere dal 1° gennaio 1999, al 3,5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dal D.M. 11 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 15 dicembre 2000, n. 292), al 3 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dal D.M. 11 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290), al 2,5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal D.M. 1° dicembre 2003 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2003, n. 286) e al 3 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dal D.M. 12 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 15 dicembre 2007, n. 291).

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile, in vigore dal 16 dicembre 1990. Vedi, anche, l'art. 5, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669).

L. 7-8-1990 n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 3. Motivazione del provvedimento (10).

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (11).

(10) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 466 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 419 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 420 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

La stessa Corte con successiva ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 233 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

Art. 18. Autocertificazione. (69)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio

1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. [Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27] (70).

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti (71).
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

(69) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(70) Periodo soppresso dall'art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

(71) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

D.Lgs. 31-12-1992 n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 11. Capacità di stare in giudizio.

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.
3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio (21).

(21) Comma così sostituito dall'art. 3-bis, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 3-bis.

L. 23-12-1996 n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Art. 3. Disposizioni in materia di entrata. Comma 133 lettera l)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi (385):
...omissis...
 - a) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva;
... omissis...

(385) Per la scadenza dei termini previsti nel presente comma, vedi il comma 16 e la nota in calce. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

D.lgs. 19-6-1997 n. 218

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale

Art.7. Atto di accertamento con adesione.

1. 1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale (25).
1. bis Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro (26).

(25) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 325 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 ed, in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera a) e 6, primo comma, sollevata con riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 della Costituzione.

(26) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

D.Lgs. 15-12-1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Art. 52. Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi (146).
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa (147).
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
 - a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
 - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 1. i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 2. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 3. la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 4. le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica (148);
 - c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
 - d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
6. [La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4] (149).
7. [Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni] (150) (151).

(146) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(147) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(148) Lettera così modificata prima dall'art. 32, L.13 maggio 1999, n. 133, poi dall'art. 78, L. 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 2, comma 32, L. 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 23-nonies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 224 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 225 dello stesso articolo 1.

(149) Comma abrogato dal comma 224 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, ora, l'art. 36, comma 2, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

(150) Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(151) Vedi, anche, il Decr. 22 novembre 2005.

Art. 54. Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici.

1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione (154).
- 1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo (155).

(154) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.

(155) Comma aggiunto dall'art. 54, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

L. 27-12-1997 n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

Art. 24. Disposizioni in materia di riscossione

comma 39

1. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante; in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Art. 50. Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

L. 8-5-1998 n. 146

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.

Art. 16. Crediti tributari di modesta entità.

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione (29).

(29) Il regolamento previsto dal presente comma è stato approvato con D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129.

D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129 (1).

Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'articolo 16, comma 2, della L. 8 maggio 1998, n. 146

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo

L. 13-5-1999 n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

Art. 13. Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi.

1. La misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinata nell'esercizio del potere di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per le modalità di computo e la determinazione della decorrenza degli interessi di cui al comma 1, al fine di garantire l'omogeneità della disciplina tenuto conto dei principi del codice civile e dell'ordinamento tributario nonché della specificità dei singoli tributi.
3. Ciascun ente locale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può prevedere per i propri tributi l'applicazione di tassi di interesse non superiori a quelli determinati ai sensi del comma 1, computati con le medesime modalità di determinazione.
4. Nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, le province e i comuni possono stabilire che gli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi di loro spettanza siano dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L. 27-7-2000 n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

Art. 1. Principi generali.

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica (4).
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge

(4) In deroga al presente comma vedi il comma 265 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 2. Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie.

1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Art. 8. Tutela dell'integrità patrimoniale.

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

Art. 11. Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria (11).
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

(11) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Art. 12. Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Capo IV - Comunità montane

Art. 27. Natura e ruolo

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
 2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
 3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.
 4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
 - a) le modalità di approvazione dello statuto;
 - b) le procedure di concertazione;
 - c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
 - d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
 - e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
 5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.
 6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.
 7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.
 8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni (31).
-

(31) Il presente articolo corrisponde all'art. 28, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 17 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Capo V - Forme associative

Art. 30. Convenzioni.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (34).

(34) Il presente articolo corrisponde all'art. 24, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Art. 31. Consorzi.

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali (35) (36).

(35) Comma così modificato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(36) Il presente articolo corrisponde all'art. 25, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 32. Unioni di comuni.

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati (37).

(37) Il presente articolo corrisponde all'art. 26, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 42. Attribuzioni dei consigli.

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed

- urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (46);
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari (47);
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
 4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza (48).

(46) Lettera così modificata dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(47) Lettera così sostituita dal comma 68 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(48) Il presente articolo corrisponde all'art. 32 e all'art. 34, comma 2-bis, secondo periodo, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

Art. 117. Tariffe dei servizi.

1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
 - a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
 - b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
 - c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
 - d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici (183).

(183) Il presente articolo corrisponde ai commi 4 e 5 dell'art. 12, L. 23 dicembre 1992, n. 498, ora abrogati.

Art. 179. Accertamento.

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.
2. L'accertamento delle entrate avviene:
 - a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
 - b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;
 - c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
 - d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente (267).

(267) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 2, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154. Il presente articolo corrisponde agli artt. 21, 22 e 23, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogati.

Art. 201. Finanziamento di opere pubbliche e piano economico-finanziario.

... *omissis* ...

4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:
- la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;
 - l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
 - l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio (297).

(297) Il presente articolo corrisponde all'art. 43 comma 2 e 3, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e ai commi da 1 a 4 dell'art. 46, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ora abrogati.

L. 27-12-2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Art. 25. Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare.

- Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
- Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
- Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
- Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro (237) (238).

(237) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2005, n. 30 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede che, con uno o più decreti, il Ministro dell'economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle regioni.

(238) La Corte costituzionale, con sentenza 12-26 gennaio 2005, n. 30 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25 sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

L. 27-12-2006 n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Art. 1, comma 161. Modalità e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza.

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 1, comma 162. Requisiti minimi che devono possedere gli atti di accertamento di tributi locali.

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Art. 1, comma 163. Termine per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi locali.

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 1, comma 165. Misura degli interessi sui rimborsi di imposta.

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con

decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento..

Art. 1, comma 168. Soglie minime per l'esigibilità dei tributi locali.

168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

L. 24-12-2007 n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

art. 1 - comma 265

In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgono, agli effetti tributari, come presunzioni semplici

D.L. 31-12-2007 n. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Art. 36. Disposizioni in materia di riscossione

... *omissis* ...

2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

... *omissis* ...